

SETTORE "BILANCIO, CONTABILITÀ, PERSONALE, TRIBUTI E ATTIVITÀ PRODUTTIVE"

Ufficio Personale

REGOLAMENTO PER LE DELEGAZIONI CONVENZIONALI DI PAGAMENTO MEDIANTE TRATTENUTE OPERATE SULLO STIPENDIO DEI DIPENDENTI A FAVORE DEGLI ISTITUTI ESERCENTI IL CREDITO.

PREMESSA

L'istituto della delegazione, generalmente considerato, si sostanzia nell'ordine che un soggetto (delegante) rivolge ad un altro soggetto (delegato), di pagare o di promettere di pagare una somma di denaro ad un terzo suo creditore (delegatario).

L'art. 58 del DPR n. 180/50 contempla la facoltà di rilasciare delega per il pagamento delle quote del prezzo o della pigione afferenti alloggi economici e popolari. Per analogia tale normativa è stata applicata al fine di concedere prestiti personali con trattenuta sulla busta paga dove il richiedente il prestito, delega l'Amministrazione al pagamento delle quote all'Istituto finanziario.

La delegazione di pagamento così intesa, più comunemente conosciuta come doppia trattenuta sulla busta paga, non va però confusa con la cessione del quinto dello stipendio, in quanto mentre quest'ultima è un diritto del lavoratore ed è pertanto riconosciuta dalla legge, la delegazione di pagamento, invece, è rimessa alla discrezionalità dell'amministrazione interessata che decide se obbligarsi o meno verso l'istituto di credito.

La delega, infatti, deve essere espressamente accettata attraverso la stipula di apposita Convenzione tra l'amministrazione di appartenenza del richiedente ed il soggetto erogante: tale fattispecie è, infatti, qualificata anche come "delegazione convenzionale".

ART. 1 – FINALITA' E OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Con il presente regolamento si intende disciplinare il procedimento amministrativo concernente le richieste di delegazione di pagamento c.d. convenzionali effettuate dai dipendenti dell'Ente a favore di istituti e società esercenti il credito, al fine di garantire l'accesso al credito rispondente a criteri di trasparenza e comparabilità e assicurare piena operatività, uniformità di indirizzi ed omogeneità di comportamento.

ART. 2 – QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- 1. La delegazione di pagamento trova la sua disciplina, per gli aspetti che qui interessano, principalmente negli articoli 1269 e seguenti del codice civile e nelle previsioni del D.P.R. 5 gennaio, n. 180, recante l'approvazione del T.U. delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.
- 2. Oltre alla normativa di rango primario sopra richiamata, la delegazione di pagamento per i dipendenti pubblici trova una disciplina di maggior dettaglio, soprattutto per quanto attiene agli aspetti operativi, nelle istruzioni impartite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con circolari di seguito elencate:

```
8 agosto 1995, n. 46/RGS;
16 ottobre 1996, n. 63/RGS;
11 marzo 1998, n. 26/RGS;
5 settembre 2003, n. 37/RGS;
29 luglio 2005, n. 554/DAG;
13 aprile 2006, n. 646/DAG;
20 aprile 2006, n. 654/DAG;
2 dicembre 2008, n. 35/RGS;
17 gennaio 2011, n. 1 /RGS;
20 ottobre 2011, n. 30 /RGS.
```

ART. 3 – BENEFICIARI E CONDIZIONI PER FRUIRE DELLA DELEGAZIONE CONVENZIONALE

- 1. Può accedere alla delegazione convenzionale, di cui al presente regolamento, il personale dell'Ente assunto a tempo indeterminato e che abbia compiuto almeno un anno di servizio utile ai fini dell'indennità di anzianità.
- 2. Necessario presupposto per la delegazione convenzionale di pagamento è l'esistenza, a monte, di una convenzione tra il Comune di Avigliano e gli istituti interessati, nella quale, tra i

vari aspetti, sarà in particolare specificato l'onere amministrativo posto a carico degli stessi, unitamente alla indicazione delle modalità di versamento ed ai consequenziali obblighi.

3. Sono ammessi a concedere i prestiti le banche e gli intermediari finanziari svolgenti l'attività finanziaria di cui all'art. 121 del D.Lgs 385/1993 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) ed in possesso dei requisiti di cui agli artt. 13, 14 e 16 del citato decreto.

ART. 4 LIMITI DELLA DELEGAZIONE CONVENZIONALE

- 1. Per quanto concerne i limiti della delegazione convenzionale, si evidenzia che:
 - a) il finanziamento può avere una durata massima di 10 anni;
 - b) la quota totale delegabile non può superare un quinto dello stipendio mensile calcolato sullo stipendio base e sulle voci fisse e continuative, con esclusione di tutte le indennità accessorie revocabili, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali;
 - c) in caso di concorso della delegazione convenzionale con la cessione del quinto dello stipendio o con le delegazioni legali, il totale delle somme trattenute non può ordinariamente superare il 40% dello stipendio mensile, al netto delle ritenute di legge a titolo previdenziale e fiscale, salvo casi eccezionali dove le somme trattenute possono raggiungere la metà dello stipendio. Saranno considerate meritevoli di positiva considerazione da parte dell'Amministrazione le richieste volte a sostenere spese, afferenti anche ai familiari dei dipendenti, relative a studi universitari, esigenze di salute, reintegro perdite patrimoniali impreviste e imprevedibili.
 - d) nel caso dell'esistenza di un'altra delegazione convenzionale in corso, l'Amministrazione darà seguito alla nuova delegazione convenzionale soltanto dalla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione sull'avvenuta estinzione del debito dante causa alla precedente delegazione. In tale ipotesi il Comune sarà esonerato dal continuare a trattenere la quota contrattualmente determinata solo dopo aver ricevuto idonea documentazione, dalla Società o dal dipendente, che comprova l'intervenuta estinzione del prestito. Eventuali quote trattenute in eccedenza saranno rimborsate direttamente al dipendente dalla banca o intermediario finanziario delegatario;
 - e) in caso di cessazione del rapporto di lavoro, per qualunque causa, di sospensione, di interruzione e comunque al verificarsi di qualsiasi evento che comporti una mancata corresponsione di stipendio, l'Amministrazione non risponde degli importi ancora dovuti dal delegante né di eventuali ritardi nella trattenuta, non ha alcun obbligo di comunicazione e, inoltre, non procede ad alcuna rivalsa per le quote residue sulle eventuali spettanze a titolo di pensione, trattamento di fine rapporto e simili.

ART. 5 - CONVENZIONI

- 1. La percorribilità della delegazione di pagamento è subordinata alla esistenza di una apposita convenzione (vedi allegato A) stipulata tra l'Istituto delegatario e l'Amministrazione, che dovrà verificare, prima della sottoscrizione, la presenza ed il rispetto di una serie di clausole ed elementi. In mancanza della dovuta sottoscrizione non saranno autorizzate pratiche di delegazione di pagamento.
- 2. Le convenzioni hanno durata triennale, con esclusione di tacito rinnovo. La scadenza della convenzione non fa venir meno l'obbligo del Comune di provvedere alle ritenute stipendiali per i contratti ancora in essere e fino alla naturale scadenza, a condizione che il delegatario provveda al pagamento degli oneri di cui all'art. 6 del presente regolamento. In caso contrario l'obbligo viene meno e il dipendente sarà tenuto a provvedere autonomamente.
- 3. Ciascuna delle parti può recedere dalla presente convenzione in qualunque momento con un preavviso di almeno 60 (sessanta) da prodursi in forma scritta. Non è ammessa la ripetizione di ratei anticipati per servizio eventualmente non reso.
- 4. La convenzione potrà essere risolta dall'Amministrazione comunale qualora non vengano rispettate le condizioni in essa previste. Al manifestarsi dei predetti casi l'Amministrazione chiederà, per iscritto, entro 10 giorni, i necessari chiarimenti. I predetti chiarimenti dovranno essere fatti pervenire, con la stessa modalità, entro i dieci giorni successivi alla data di ricevimento della richiesta. In mancanza di risposta o in presenza di giustificazioni non accoglibili, l'Amministrazione eserciterà il diritto alla risoluzione della convenzione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 6 – ONERI A CARICO DEGLI ISTITUTI DELEGATARI

- 1. L'esecuzione delle delegazioni convenzionali di pagamento, costituisce un vantaggio sia per il dipendente che per l'istituto delegatario, in quanto entrambi sono garantiti nella regolarità dei pagamenti ed affrancati, in varia misura, da adempimenti amministrativi e transazioni finanziarie. Ciò premesso, è del tutto evidente che l'istituto della delegazione di pagamento, rappresenta, nel contempo, un onere amministrativo per l'Amministrazione che deve essere ristorata, in considerazione dell'inevitabile e consequenziale impiego di risorse umane e strumentali.
- 2. Pertanto, i soggetti convenzionabili, a titolo di rimborso dei costi sostenuti per assicurare un servizio non previsto dall'ordine istituzionale dell'Ente, si obbligano a corrispondere al Comune di Avigliano un contributo per fruire del servizio nella misura determinata dalla circolare del Ministero del tesoro n. 1 del 17.01.2011, che prevede:

- un versamento "una tantum" di €. 18,00 (euro diciotto/00) per l'attività di ricezione dell'istanza e istruttoria della stessa;
- un versamento mensile di € 2,05 (euro due/05) per trattenute periodiche e relativi versamenti.
- 3. Fermo restando l'esercizio della facoltà di recesso, eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi saranno applicati anche alle delegazioni già in essere.
- 4. La quantificazione degli oneri amministrativi dovuti, a seguito dell'attivazione delle delegazioni di pagamento, sarà effettuata direttamente dall'Ufficio del Personale.

ART. 7 - ISTANZE DI DELEGAZIONE CONVENZIONALE

- 1. Le istanze di delegazione di pagamento vanno presentate dal delegatario o direttamente a cura dell'istante al Comune di Avigliano direttamente al protocollo generale o per raccomandata A.R.
- 2. L'Amministrazione, in primo luogo, verificherà l'esistenza dei requisiti soggettivi dell'istante nonché il rispetto delle clausole previste nella vigente convenzione stipulata con l'istituto delegatario.
- 3. Segnatamente per le delegazioni concernenti un contratto di finanziamento, dovrà essere verificato, oltre all'aspetto formale costituito essenzialmente dalla completezza e correttezza dei dati indicati, il rispetto dei seguenti elementi:
 - il tasso effettivo globale medio (TEG, da alcuni indicato anche come TEGM)) praticato dall'istituto finanziario non deve superare quello indicato nel decreto adottato ogni trimestre, a norma dell'art. 2, comma1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze- recante la rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura. Eventuali oneri addebitabili ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo all'istruttoria della pratica dovranno essere compresi nei suindicati valori.
 - la quota oggetto della delegazione non può eccedere il quinto dello stipendio, salvo ipotesi del tutto eccezionali e debitamente motivate;
 - il concorso di una cessione del quinto dello stipendio e di altre delegazioni di pagamento e pignoramenti non può, in ogni modo, comportare una riduzione dello stipendio, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, superiore alla metà dello stipendio;
 - il rimborso del finanziamento non deve prevedere una durata superiore a 10 anni.
- 4. Esperiti i controlli di rito, per perfezionare la liquidazione del finanziamento, l'Ufficio preposto restituisce al delegatario una copia della delegazione di pagamento (c.d. "atto di

benestare"), debitamente firmata per accettazione e conferma dal Dirigente del Servizio Personale o suo delegato.

5. A decorrere dal mese successivo a quello di comunicazione del relativo contratto di finanziamento, l'Ufficio del Personale è quindi tenuto a provvedere ad operare la trattenuta indicata sulle competenze mensili del dipendente.

Art.8 – ASPETTI FISCALI E INDICAZIONI FINALI

- 1. Le convenzioni oggetto del presente regolamento sono esenti dall'imposta di bollo (art. 47 del D.P.R. n. 180/1950) e sono soggette alla registrazione solamente in caso d'uso (art. 6 del D.P.R. n. 131/1986). Nel caso di richiesta di registrazione, l'imposta di registro è esclusivamente a carico della parte richiedente (artt. 39 e 57, comma7, del D.P.R. n. 131/1986).
- 2. L'esistenza della convenzione è presupposto per l'esecuzione delle delegazioni collegate, per cui il venir meno della stessa comporta, inevitabilmente, per il delegatario l'impossibilità di poter attivare nuove delegazioni di pagamento.

CITTA' DI AVIGLIANO

(Provincia di Potenza)

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI DA RIMBORSARE MEDIANTE DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

L'anno, il giorno, in Avigliano, nella Sede del Comune in Corso Gianturco n. 31, i signori:
, nato a il, che interviene nel presente atto in qualità del Comune di Avigliano, ove domicilia per la carica, a ciò autorizzato in virtù dell'art. 107, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267; codice fiscale Ente: 80001750761;
e
, nato a il, che interviene nel presente atto in qualità di della, con sede a in Via ove domicilia per la carica,

PREMESSO

- che con deliberazione n. ... del la Giunta Comunale ha approvato il regolamento per la concessione di finanziamenti al personale dipendente del Comune di Avigliano da rimborsare attraverso l'istituto della delegazione di pagamento;
- che l'Istituto sopra menzionato concede finanziamenti ai dipendenti da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti in forza della delega da essi rilasciata;
- che le parti concordano che, ai fini della presente convenzione, le operazioni di delegazione di pagamento sono da ritenersi assimilate alle cessioni del quinto dello stipendio di cui al D.P.R.n.180/1950;
- che i suddetti prestiti non sono garantiti dall'Amministrazione;
- che i suddetti prestiti devono essere idoneamente garantiti dai rischi elencati all'art. 32 del D.P.R. n.180/1950;
- che l'Amministrazione non risponde, altresì, per inadempienza nei confronti del delegatario per fatti dipendenti da azioni giudiziarie sugli stipendi;

VISTI

- il DPR 5 gennaio 1950 n. 180;
- le circolari del Ministero del Ministero dell'Economie e delle Finanze emanate in materia ed in particolare le circolari 17 gennaio 2011, n. 1 /RGS e 20 ottobre 2011, n. 30 /RGS;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto

1. La Convenzione disciplina le modalità operative e le condizioni per la concessione di prestiti da estinguersi con trattenute mensili sugli emolumenti dei lavoratori dipendenti del Comune di Avigliano tramite l'istituto della delegazione di pagamento.

Art. 2

Limiti

- 1. La delegazione di pagamento è autorizzata per importi non superiori ad un quinto dello stipendio mensile calcolato sullo stipendio base e sulle voci fisse e continuative, con esclusione di tutte le indennità accessorie revocabili, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali.
- 2. In caso di concorso della delegazione convenzionale con la cessione del quinto dello stipendio o con le delegazioni legali, il totale delle somme trattenute non può ordinariamente superare il 40% dello stipendio mensile, al netto delle ritenute di legge a titolo previdenziale e fiscale, salvo casi eccezionali dove le somme trattenute possono raggiungere la metà dello stipendio. Saranno considerate meritevoli di positiva considerazione da parte dell'Amministrazione le richieste volte a sostenere spese, afferenti anche ai familiari dei dipendenti, relative a studi universitari, esigenze di salute, reintegro perdite patrimoniali impreviste e imprevedibili.
- 3. Nel caso dell'esistenza di un'altra delegazione convenzionale in corso, l'Amministrazione darà seguito alla nuova delegazione convenzionale soltanto dalla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione sull'avvenuta estinzione del debito dante causa alla precedente delegazione. In tale ipotesi il Comune sarà esonerato dal continuare a trattenere la quota contrattualmente determinata solo dopo aver ricevuto idonea documentazione, dal delegatario o dal dipendente, che comprova l'intervenuta estinzione del prestito. Eventuali quote trattenute in eccedenza saranno rimborsate direttamente al dipendente dalla banca o intermediario finanziario delegatario.
- 4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, per qualunque causa, di sospensione, di interruzione e comunque al verificarsi di qualsiasi evento che comporti una mancata corresponsione di stipendio, l'Amministrazione non risponde degli importi ancora dovuti dal delegante né di eventuali ritardi nella trattenuta, non ha alcun obbligo di comunicazione e, inoltre, non procede ad alcuna rivalsa per le quote residue sulle eventuali spettanze a titolo di pensione, trattamento di fine rapporto e simili.

Obblighi dell'Amministrazione

- 1. Il Comune di Avigliano si impegna ad effettuare le ritenute entro il mese successivo alla stipula del contratto di delegazione. Le eventuali rate già scadute saranno recuperate mediante l'applicazione di una ritenuta mensile aggiuntiva per tutto il tempo necessario al recupero e nel rispetto dei limiti previsti dal D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180.
- 2. In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.L.19/1/1939 n.295,o di ritenute di ufficio per morosità ex artt.60, 61e 62 del D.P.R. n.180/1950 o altre disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.

Art. 4 Obblighi dell'Istituto delegatario

- 1. L'Istituto si impegna ad espletare la sua attività direttamente o per il tramite di agenti in attività finanziaria vincolati da contratto monomandatario e non, nonché ad assicurare che a tutti i dipendenti siano offerte condizioni finanziarie particolarmente ampie e vantaggiose che garantiscano un TEG che non deve superare quello indicato nel decreto adottato ogni trimestre, a norma dell'art. 2, comma1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze- recante la rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura. Eventuali oneri addebitabili ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo all'istruttoria della pratica dovranno essere compresi nei suindicati valori. Del rispetto di questa condizione deve trovarsi riscontro il ogni contratto stipulato.
- 2. L'istituto si impegna, a fronte dell'attività amministrativa concernente le trattenute stipendiali, a sostenere gli oneri amministrativi in relazione al numero di delegazioni attive nel corso di validità della presente convenzione. In particolare l'Istituto si obbliga a corrispondere la somma di €. 18,00 "una tantum" per ogni delega di nuova attivazione e la somma di €. 2,05 (euro due/05) mensili per tutte le deleghe attive. Il versamento degli oneri amministrativi dovuti sarà effettuato direttamente dal delegatario sul conto corrente bancario intestato al COMUNE DI AVIGLIANO SERVIZIO TESORERIA, acceso presso il Tesoriere dell'Ente, entro il 31

gennaio di ogni anno e deve riferirsi a tutti i contratti stipulati nell'anno precedente. Il mancato versamento degli oneri nei termini previsti potrà costituire motivo di recesso da parte dell'Amministrazione.

3. Nel periodo di vigenza della Convenzione, l'Istituto si impegna a comunicare all'Amministrazione, entro 30 giorni dal verificarsi degli eventi, qualsiasi variazione concernente l'Istituto stesso, nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica.

Art. 5

Durata della convenzione

- 1. La presente convenzione ha durata triennale ed entra in vigore dalla data della sottoscrizione delle parti contraenti. La scadenza della convenzione non fa venir meno l'obbligo del Comune di Avigliano di provvedere alle ritenute stipendiali per i contratti ancora in essere e fino alla naturale scadenza, a condizione che il delegatario provveda al pagamento degli oneri di cui all'art. 4. In caso contrario l'obbligo viene meno e il dipendente sarà tenuto a provvedere autonomamente.
- 2. E' escluso il tacito rinnovo della presente convenzione, salvo, con atto espresso, proroga per uguale periodo.

Art. 6

Diritto di recesso

1. E' prevista la facoltà di recesso di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni. Non è ammessa la ripetizione di ratei anticipati per servizio eventualmente non reso.

Art. 7

Inadempimento e risoluzione della convenzione

- 1. La presente convenzione potrà essere risolta dall'Amministrazione comunale qualora non vengano rispettate le condizioni in essa previste.
- 2. Al manifestarsi dei predetti casi l'Amministrazione chiederà, in forma scritta, entro 10 giorni, i necessari chiarimenti. I predetti chiarimenti dovranno essere fatti pervenire, con la medesima modalità, entro i dieci giorni successivi alla data di ricevimento della richiesta. In mancanza di risposta o in presenza di giustificazioni non accoglibili , l'Amministrazione eserciterà il diritto alla risoluzione della convenzione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 8

Indicazioni finali

- 1. La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo (art. 47 del D.P.R. n. 180/1950) ed è soggette alla registrazione solamente in caso d'uso (art. 6 del D.P.R. n. 131/1986). Nel caso di richiesta di registrazione, l'imposta di registro è esclusivamente a carico della parte richiedente (artt. 39 e 57, comma7, del D.P.R. n. 131/1986).
- 2. Il Comune di Avigliano si impegna a trattare i dati che gli saranno comunicati per le sole finalità connesse all'attuazione della presente convenzione, in modo lecito e secondo correttezza atta a garantire la riservatezza di tutte le informazioni che gli verranno trasmesse impedendone l'accesso a chiunque, con la sola eccezione del proprio personale nominato quale incaricato del trattamento, ed a non portare a conoscenza di terzi, per nessuna ragione ed in nessun momento, presente o futuro, le notizie ed i dati pervenuti a loro conoscenza, se non previa autorizzazione scritta dell'Ente.
- 3. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto